

1. Orientamenti sui criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione per le cartolarizzazioni ABCP

ABE/GL/2018/08

12 dicembre 2018

Orientamenti

sui criteri di semplicità, trasparenza e
standardizzazione
per le cartolarizzazioni ABCP

1. Obblighi di conformità e di comunicazione

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, le autorità competenti e gli altri destinatari di cui al paragrafo 8 compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti cui si rivolgono gli orientamenti sono tenute a conformarvisi integrandoli opportunamente nelle proprie prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il ([gg.mm.aaaa]) se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «ABE/GL/201x/xx» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano i criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione (STS) per le cartolarizzazioni di commercial paper garantiti da attività (*asset-backed commercial paper*, ABCP) conformemente agli articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017².

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano in relazione ai requisiti a livello di operazione e di programma delle cartolarizzazioni ABCP.
7. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti conformemente all'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 a norma dell'articolo 1 del medesimo.

Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 2017/2402 e agli altri destinatari che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento.

² Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

3. Attuazione

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 15 maggio 2019.

4. Disposizioni generali

11. Ai fini dei requisiti di cui agli articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2017/2402, tutti i requisiti a livello di operazione e di programma che si riferiscono alle esposizioni sottostanti dovrebbero essere applicati solo alle esposizioni sottostanti che sono conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 24, paragrafo 7, di detto regolamento e che sono finanziate da commercial paper, linee di liquidità o altri mezzi.
12. Ai fini dei requisiti a livello di operazione di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2402, laddove si richiede che determinate informazioni siano rese disponibili o comunicate a investitori o potenziali investitori, salvo specifica indicazione contraria, si dovrebbe intendere che tali informazioni siano rese disponibili o comunicate a investitori o potenziali investitori a livello di operazione ABCP e ad altre parti direttamente esposte al rischio di credito di un'operazione ABCP. Qualora le informazioni siano nondimeno rese disponibili o comunicate a investitori o potenziali investitori a livello di programma ABCP, tale comunicazione può avvenire in forma aggregata e anonima.
13. Ai fini dell'articolo 26, i programmi ABCP che emettono due diversi tipi di commercial paper garantiti da attività, alcuni conformi e altri non conformi ai criteri STS, non dovrebbero essere considerati cartolarizzazioni STS.

5. Criteri a livello di operazione

Vendita effettiva, cessione o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici, dichiarazioni e garanzie (articolo 24, paragrafi da 1 a 6)

Vendita effettiva, cessione o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici

14. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e allo scopo di rafforzare la fiducia di terzi, compresi i terzi che verificano la conformità dei criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione (STS) ai sensi dell'articolo 28 di tale regolamento e le autorità competenti, nel soddisfare i requisiti ivi specificati dovrebbero essere messe a disposizione tutte le seguenti informazioni:
- (a) una conferma della vendita effettiva o del fatto che, a norma del quadro nazionale applicabile, la cessione o il trasferimento segregano le esposizioni sottostanti dal venditore e dai suoi creditori e liquidatori, anche in caso di insolvenza del venditore, con gli stessi effetti giuridici determinati da una vendita effettiva;
 - (b) una conferma dell'opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici di cui alla lettera a) nei confronti del venditore o di qualsiasi altro terzo a norma del quadro giuridico nazionale applicabile;
 - (c) una valutazione dei rischi di revocatoria (clawback) e dei rischi di riqualificazione.
15. Gli aspetti di cui al paragrafo 14 dovrebbero essere confermati dal parere legale fornito da un consulente legale qualificato solo per la prima operazione ABCP nell'ambito di un programma ABCP che è stata emessa dallo stesso venditore, che utilizza lo stesso meccanismo giuridico per il trasferimento e a cui si applica lo stesso quadro giuridico.
16. Il parere legale di cui al paragrafo 15 dovrebbe essere accessibile e reso disponibile al terzo incaricato di verificare la conformità STS a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 nonché a qualsiasi autorità competente fra quelle menzionate all'articolo 29 del medesimo regolamento.

Grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore

17. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, la documentazione dell'operazione ABCP dovrebbe individuare, in relazione all'attivazione dell'evento «grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore», soglie della qualità creditizia che siano oggettivamente riscontrabili e correlate alla solidità finanziaria del venditore.

Insolvenza del venditore

18. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, l'attivazione dell'evento «insolvenza del venditore» dovrebbe riferirsi quantomeno ad eventi di insolvenza legale quali definiti nei quadri giuridici nazionali.

Criteria di ammissibilità per le esposizioni sottostanti, gestione attiva del portafoglio (articolo 24, paragrafo 7)

Gestione attiva del portafoglio

19. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, la gestione attiva del portafoglio si dovrebbe intendere come una gestione del portafoglio che dovrebbe soddisfare una delle seguenti condizioni:
- (a) la gestione del portafoglio è tale per cui la performance dell'operazione ABCP dipende sia dalla performance delle esposizioni sottostanti sia da quella della gestione del portafoglio dell'operazione ABCP, impedendo in tal modo all'investitore di modellizzare il rischio di credito delle esposizioni sottostanti senza considerare la strategia di gestione del portafoglio del gestore del portafoglio;
 - (b) la gestione del portafoglio ha finalità speculative volte a ottenere una performance migliore, un rendimento più elevato, profitti finanziari o altri benefici puramente finanziari o economici.
20. Le tecniche di gestione del portafoglio che non dovrebbero essere considerate gestione attiva del portafoglio comprendono:
- (a) la sostituzione o il riacquisto delle esposizioni sottostanti dovute alla violazione delle dichiarazioni o delle garanzie;
 - (b) la sostituzione o il riacquisto delle esposizioni sottostanti che sono oggetto di controversie normative o indagini per agevolare la risoluzione della controversia o la conclusione delle indagini;
 - (c) la ricostituzione delle esposizioni sottostanti mediante apporto di esposizioni sottostanti a titolo di sostituzione di esposizioni ammortizzate o in stato di default durante il periodo rotativo;
 - (d) l'acquisizione di nuove esposizioni sottostanti durante il periodo di «lancio» per allineare il valore delle esposizioni sottostanti al valore degli obblighi di cartolarizzazione;
 - (e) il riacquisto delle esposizioni sottostanti nel quadro dell'esercizio delle opzioni clean-up call, a norma dell'articolo 244, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2017/2401;
 - (f) il riacquisto di esposizioni in stato di default, per agevolare la procedura di recupero e liquidazione relativamente a tali esposizioni;

- (g) il riacquisto delle esposizioni sottostanti conformemente all'obbligo di riacquisto a norma dell'articolo 24, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402.

Criteria di ammissibilità chiari

21. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, i criteri dovrebbero essere considerati «chiari» quando la conformità con gli stessi può essere determinata da un'autorità giudiziaria in quanto elemento di fatto o di diritto o entrambi.

Criteria di ammissibilità da soddisfare per le esposizioni trasferite alla SSPE dopo la conclusione dell'operazione

22. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, l'espressione «devono soddisfare i criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali» dovrebbe essere intesa come riferita ai criteri di ammissibilità che sono conformi a una delle seguenti condizioni:
- (a) per quanto riguarda le operazioni ABCP che non emettono serie multiple di titoli, tali criteri non sono meno rigorosi dei criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali al momento della conclusione dell'operazione;
 - (b) nel caso delle operazioni ABCP che emettono serie multiple di titoli, compresi master trust, tali criteri non sono meno rigorosi dei criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali al momento dell'emissione più recente; ne consegue che i criteri di ammissibilità possono variare da una conclusione all'altra, previo accordo delle parti della cartolarizzazione e conformemente alla documentazione dell'operazione ABCP.
23. I criteri di ammissibilità da applicare alle esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 22 dovrebbero essere specificati nella documentazione dell'operazione ABCP e fare riferimento ai criteri di ammissibilità applicati a livello di esposizione.

Divieto di ricartolarizzazione a livello di operazione ABCP (articolo 24, paragrafo 8)

24. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, la segmentazione nell'ambito di un'operazione ABCP può essere realizzata mediante l'emissione di senior e junior notes da parte di una SSPE quando un'unica senior note è trasferita a un soggetto acquirente di un programma ABCP.
25. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti di un'operazione ABCP in cui sono state emesse junior e senior notes e un'unica senior note è stata acquistata dal soggetto acquirente del programma ABCP dovrebbero intendersi come le esposizioni sottostanti della singola senior note che sono oggetto di cartolarizzazione nell'ambito del programma ABCP e non come la singola senior note stessa.
26. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, quando le senior notes emesse da una SSPE sono suddivise in due o più notes di pari rango (pro rata) nell'ambito di

tale struttura di cofinanziamento, esse non sono da considerarsi una segmentazione aggiuntiva e pertanto le esposizioni sottostanti di tale cartolarizzazione non dovrebbero essere ritenute comprensive di posizioni verso la cartolarizzazione.

Assenza di esposizioni in stato di default e di esposizioni verso debitori/garanti di affidabilità creditizia deteriorata (articolo 24, paragrafo 9)

Esposizioni in stato di default

27. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni in stato di default dovrebbero essere interpretate ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come ulteriormente specificato dal regolamento delegato sulla soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie scadute elaborato a norma dell'articolo 178 di tale regolamento, nonché dagli orientamenti dell'ABE sull'applicazione della definizione di default redatti ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 7, di tale regolamento.
28. Qualora un venditore non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe conformarsi agli orientamenti di cui al paragrafo precedente nella misura in cui la loro applicazione non sia ritenuta indebitamente gravosa. In tal caso, il venditore dovrebbe applicare le procedure stabilite e utilizzare le informazioni ottenute dai debitori sulla creazione delle esposizioni, le informazioni ottenute dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o della sua procedura di gestione del rischio, ovvero le informazioni comunicate al venditore da terzi.

Esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata

29. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze specificate alle lettere da a) a c) di tale paragrafo dovrebbero essere intese come definizioni del deterioramento dell'affidabilità creditizia. Altre possibili circostanze di deterioramento dell'affidabilità creditizia del debitore o del garante non comprese nelle lettere da a) a c) dovrebbero essere considerate escluse da questo requisito.
30. Il divieto di selezione e trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti «verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata», come indicato all'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere inteso come il requisito secondo cui, al momento della selezione, dovrebbe esservi un diritto di rivalsa per l'intero importo dell'esposizione cartolarizzata nei confronti di almeno un soggetto con affidabilità creditizia non deteriorata, indipendentemente dal fatto che tale soggetto sia un debitore o un garante. Pertanto, le esposizioni sottostanti non dovrebbero comprendere:
 - (a) né esposizioni verso un debitore con affidabilità creditizia deteriorata, qualora non vi sia un garante per l'intero importo dell'esposizione cartolarizzata;
 - (b) né esposizioni verso un debitore con affidabilità creditizia deteriorata che ha un garante con affidabilità creditizia deteriorata.

Conoscenza del cedente o prestatore originario

31. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della «conoscenza» dovrebbe essere considerata adempiuta quando le informazioni sono ottenute esclusivamente da una delle seguenti combinazioni di fonti e circostanze:
- (a) dai debitori sull'origine delle esposizioni;
 - (b) dal cedente nel corso della sua gestione («servicing») delle esposizioni o delle sue procedure di gestione del rischio;
 - (c) dalle informazioni notificate al cedente da terzi;
 - (d) da informazioni pubblicamente disponibili o da informazioni su eventuali iscrizioni in uno o più registri del credito di persone con referenze creditizie negative al momento della creazione di un'esposizione sottostante, soltanto nella misura in cui tali informazioni siano già state prese in considerazione nel contesto delle lettere a), b) e c), e conformemente ai requisiti normativi e di vigilanza applicabili, anche in relazione ai solidi criteri di concessione di crediti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402. Sono esclusi i crediti commerciali non creati sotto forma di prestito, nel cui caso non sia richiesto l'adempimento dei criteri di concessione di crediti.

Esposizioni verso debitori o garanti di affidabilità creditizia deteriorata che sono stati oggetto di un processo di ristrutturazione del debito

32. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, l'obbligo di escludere le esposizioni verso debitori o garanti di affidabilità creditizia deteriorata che sono stati oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle loro esposizioni deteriorate dovrebbe essere inteso come riferito sia alle esposizioni ristrutturate del rispettivo debitore o garante sia alle esposizioni che non sono state oggetto di ristrutturazione. Ai fini di questo articolo, le esposizioni ristrutturate che soddisfano le condizioni di cui ai punti i) e ii) dell'articolo citato non dovrebbero comportare la designazione del debitore o del garante come debitore o garante di affidabilità creditizia deteriorata.

Registro del credito

33. Il requisito di cui all'articolo 24, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe essere limitato alle esposizioni verso i debitori o i garanti che al momento della creazione dell'esposizione sottostante soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
- (a) il debitore o il garante è esplicitamente segnalato in un registro del credito come un soggetto con referenze creditizie negative a causa di uno status negativo o di informazioni negative conservate nel registro del credito;
 - (b) il debitore o il garante è iscritto nel registro del credito per motivi che sono pertinenti ai fini della valutazione del rischio di credito.

Rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili

34. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni non dovrebbero essere considerate come aventi una «valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l'esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente» qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti sono analoghi;
 - (b) per effetto dell'analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell'operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell'operazione supera i quattro anni, la loro performance non sarebbe stata significativamente diversa.
35. Il requisito di cui al precedente paragrafo dovrebbe essere considerato adempiuto anche quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- (a) le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni classificate come dubbie, incagliate o deteriorate o classificate con effetto analogo secondo i pertinenti principi contabili;
 - (b) le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni la cui qualità creditizia, basata su rating del credito o altre soglie di qualità creditizia, sia sostanzialmente diversa da quella di esposizioni comparabili create dal cedente nel corso delle sue operazioni standard di prestito e della sua strategia di rischio del credito.

Effettuazione di almeno un pagamento (articolo 24, paragrafo 10)

Ambito di applicazione del criterio

36. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi in termini di un'esposizione verso un determinato mutuatario non dovrebbero essere considerati tali da attivare un nuovo requisito «almeno un pagamento» in relazione a tale esposizione.

Almeno un pagamento

37. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento citato nel requisito secondo cui al momento del trasferimento dovrebbe essere stato effettuato «almeno un pagamento» dovrebbe essere un pagamento di locazioni, capitale o interessi o un qualsiasi altro tipo di pagamento.

Scadenza rilevante

38. Il requisito di cui all'articolo 24, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, secondo cui la scadenza inferiore a un anno va intesa come riferita alla scadenza legale iniziale di un'esposizione e non alla durata residua della stessa.

Nessuna dipendenza preponderante dalla vendita delle attività (articolo 24, paragrafo 11)

Dipendenza preponderante dalla vendita delle attività

39. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le operazioni che soddisfano tutte le seguenti condizioni al momento della creazione dell'operazione, in caso di cartolarizzazione di ammortamento, o durante il periodo rotativo, in caso di cartolarizzazione rotativa, dovrebbero essere considerate non dipendenti in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti e pertanto dovrebbero essere permesse:

- (a) il saldo di capitale in essere contrattualmente convenuto alla scadenza contrattuale delle esposizioni sottostanti che dipendono dalla vendita delle attività poste a garanzia di tali esposizioni sottostanti per il rimborso del saldo del capitale non supera il 50 % del valore totale iniziale dell'esposizione di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione della cartolarizzazione;
- (b) le scadenze delle esposizioni sottostanti di cui alla lettera a) non sono oggetto di concentrazioni rilevanti e sono sufficientemente distribuite durante la durata dell'operazione;
- (c) il valore aggregato dell'esposizione di tutte le esposizioni sottostanti di cui alla lettera a) verso un singolo debitore non supera il 2 % del valore aggregato dell'esposizione di tutte le esposizioni sottostanti comprese nella cartolarizzazione.

40. I requisiti di cui al paragrafo 33 non dovrebbero trovare applicazione qualora nella cartolarizzazione non figurino esposizioni sottostanti che dipendono dalla vendita delle attività per il rimborso del saldo di capitale in essere alla scadenza contrattuale.

Esenzione di cui all'articolo 24, paragrafo 11, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402

41. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 24, paragrafo 11, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 riguardante il rimborso dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti sono garantite da attività il cui valore è coperto o pienamente mitigato da un obbligo di riacquisto delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti o delle stesse esposizioni sottostanti da parte di un altro o altri terzi, il venditore o i terzi dovrebbero soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

- (a) non devono essere in stato di insolvenza;

- (b) non vi è motivo di ritenere che il soggetto in questione non sarà in grado di rispettare gli obblighi previsti dalla garanzia o dall'obbligo di riacquisto.

Adeguata attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio a livello di operazione ABCP (articolo 24, paragrafo 12)

Adeguata attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio

42. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, affinché il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti dalla cartolarizzazione possano essere considerati «adeguatamente attenuati», dovrebbe essere sufficiente la disponibilità di una copertura o un'attenuazione, a condizione che essa non sia insolitamente limitata con l'effetto di coprire una gran parte dei rischi di tasso di interesse o di cambio negli scenari pertinenti, considerati da una prospettiva economica. Una simile attenuazione può assumere anche la forma di derivati o altre misure di attenuazione, compresi fondi di riserva, eccesso di garanzia, margine positivo o altre misure.
43. Se l'attenuazione adeguata del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio avviene mediante derivati, dovrebbero essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
- (a) i derivati dovrebbero essere utilizzati esclusivamente a fini di reale copertura delle asimmetrie delle attività e passività dei tassi di interesse e dei cambi, e non dovrebbero essere utilizzati a fini speculativi;
 - (b) i derivati dovrebbero basarsi su una documentazione comunemente accettata, comprese l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) o analoghe norme nazionali di documentazione consolidate;
 - (c) la documentazione sui derivati dovrebbe prevedere, in caso di perdita di un merito di credito sufficiente della controparte al di sotto di un determinato livello, misurato sulla base del rating del credito o in altro modo, che la controparte è soggetta ai requisiti di copertura della garanzia o compie uno sforzo ragionevole per la sua sostituzione o garanzia da parte di un'altra controparte.
44. Qualora l'attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio di cui all'articolo 24, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402 avvenga non mediante derivati bensì con altre misure di attenuazione del rischio, tali misure dovrebbero essere progettate in modo tale da risultare sufficientemente solide. Qualora dette misure di attenuazione del rischio siano utilizzate per attenuare contemporaneamente una pluralità di rischi, la comunicazione richiesta dall'articolo 24, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe comprendere una spiegazione del modo in cui le misure coprono, da un lato, i rischi di tasso di interesse e i rischi di cambio e, dall'altro lato, altri rischi.
45. Dovrebbero essere comunicate le misure di cui ai paragrafi 43 e 44 e le argomentazioni a sostegno dell'adeguatezza dell'attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio durante tutta la durata dell'operazione.

Derivati

46. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, non dovrebbero essere considerate vietate le esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti che hanno soltanto una componente derivata finalizzata esclusivamente alla copertura diretta del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio della rispettiva esposizione sottostante e che non sono esse stesse derivati.

Regole comuni della finanza internazionale

47. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, le regole comuni della finanza internazionale dovrebbero comprendere l'ISDA o analoghe norme nazionali di documentazione consolidate.

Mezzi di ricorso e azioni in materia di morosità e inadempienza dei debitori (articolo 24, paragrafo 13)

Termini chiari e coerenti

48. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, le espressioni «indicare in termini chiari e coerenti» e «indicare chiaramente» dovrebbero essere intese nel senso che è necessario utilizzare esattamente gli stessi termini precisi in tutta la documentazione riguardante l'operazione ABCP per facilitare il lavoro del promotore e di altre parti direttamente esposte al rischio di credito dell'operazione stessa.

Segnalazione delle variazioni delle priorità di pagamento

49. L'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, che impone di segnalare agli investitori senza indebito ritardo tutte le variazioni delle priorità di pagamento che incidano negativamente sul rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione in misura sostanziale, dovrebbe applicarsi in relazione a tutte le parti direttamente esposte al rischio di credito dell'operazione ABCP, nonché agli investitori a livello di programma ABCP.

Dati storici sulla performance in termini di inadempienza e di perdite (articolo 24, paragrafo 14)

Dati esterni

50. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402, qualora il venditore non sia in grado di fornire dati conformi ai requisiti per i dati ivi previsti, si possono utilizzare dati esterni pubblicamente disponibili o dati forniti da terzi, ad esempio un'agenzia di rating o un altro operatore di mercato, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti da tale articolo.

Esposizioni sostanzialmente analoghe

51. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402, l'espressione «esposizioni sostanzialmente analoghe» dovrebbe essere intesa come riferita a esposizioni per le quali sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- (a) i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti sono analoghi;
 - (b) per effetto dell'analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell'operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell'operazione supera i quattro anni, la loro performance non sarebbe stata significativamente diversa.
52. Le esposizioni sostanzialmente analoghe non dovrebbero essere limitate alle esposizioni detenute nel bilancio del cedente.

Omogeneità, obblighi delle esposizioni sottostanti, flussi di pagamento periodici, nessun valore mobiliare (articolo 24, paragrafo 15)

Calcolo della durata media ponderata del portafoglio di esposizioni sottostanti

53. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 15, la durata media ponderata del portafoglio di esposizioni sottostanti dovrebbe essere calcolata ponderando in base al tempo solo i rimborsi del capitale e non dovrebbe tener conto di ipotesi di pagamento anticipato o di pagamenti relativi a commissioni o interessi dovuti dai debitori delle esposizioni sottostanti.
54. Nel determinare la durata residua media ponderata del portafoglio di esposizioni sottostanti di un'operazione ABCP, i venditori e i promotori possono utilizzare la durata massima o la durata massima media ponderata delle esposizioni sottostanti presenti nel portafoglio secondo la definizione di cui alla documentazione dell'operazione ABCP invece della durata residua effettiva delle singole esposizioni sottostanti.

Obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili

55. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, «le obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti» dovrebbero essere intese come riferite a tutte le obbligazioni contenute nelle specifiche contrattuali delle esposizioni sottostanti che sono rilevanti per gli investitori perché incidono su eventuali obblighi del debitore e, se del caso, del garante relativi all'esecuzione di pagamenti o alla costituzione di garanzie.

Esposizioni con flussi di pagamento periodici

56. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni con flussi di pagamento periodici prestabiliti dovrebbero comprendere:

- (a) in caso di cartolarizzazione rotativa, le esposizioni pagabili in un'unica rata, come indicato nell'articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402;
- (b) le esposizioni relative a carte di credito;
- (c) le esposizioni in cui le rate di pagamento consistono negli interessi e il capitale è rimborsato a scadenza, compresi i mutui ipotecari «solo interessi»;
- (d) le esposizioni in cui le rate di pagamento consistono negli interessi e nel rimborso di una quota del capitale e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - (i) il capitale rimanente è rimborsato alla scadenza;
 - (ii) il rimborso del capitale dipende dalla vendita delle attività poste a garanzia dell'esposizione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402 e dei paragrafi da 39 a 40;
- (e) le esposizioni con sospensioni temporanee dei pagamenti contrattualmente concordate tra il debitore e il prestatore.

Pagamento dell'interesse legato a un tasso di riferimento (articolo 24, paragrafo 16)

Tassi di riferimento

57. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi:
- (a) i tassi interbancari, compresi il Libor, l'Euribor, i loro successori e altri valori di riferimento riconosciuti;
 - (b) i tassi fissati da autorità di politica monetaria, compresi i tassi di finanziamento FED e i tassi di sconto delle banche centrali;
 - (c) i tassi settoriali che riflettono il costo di finanziamento di un prestatore, compresi i tassi variabili standard e i tassi di interesse interni che riflettono direttamente i costi di mercato del finanziamento di una banca o di un sottoinsieme di enti, nella misura in cui siano forniti agli investitori dati sufficienti, tali da consentire loro di valutare il rapporto tra i tassi settoriali e altri tassi di mercato;
 - (d) per quanto riguarda il pagamento dell'interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle passività dell'operazione ABCP, un tasso di interesse che riflette il costo di finanziamento di un programma ABCP.

Formule o derivati complessi

58. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2017/2402, una formula dovrebbe essere considerata complessa se corrisponde alla definizione di strumento esotico quale

stabilita dalla Global Association of Risk Professionals (GARP), ossia un'attività o uno strumento finanziari con caratteristiche tali da renderlo più complesso rispetto a prodotti più semplici («plain vanilla»). Il semplice utilizzo di interest-rate cap o floor non dovrebbe essere considerato una formula o un derivato complessi.

Requisiti in caso di inadempienza del venditore o di un evento di messa in mora («acceleration») (articolo 24, paragrafo 17)

Circostanze eccezionali

59. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 17, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, la documentazione riguardante l'operazione ABCP dovrebbe comprendere, per quanto possibile, un elenco di «circostanze eccezionali».

Considerata la natura delle «circostanze eccezionali» e al fine di permettere una certa flessibilità in relazione a potenziali circostanze insolite che richiedono il blocco di contante nella SSPE nel migliore interesse degli investitori, qualora la documentazione riguardante l'operazione ABCP comprenda un elenco di «circostanze eccezionali» conformemente al paragrafo 59, tale elenco non dovrebbe essere esaustivo.

Contante bloccato nella SSPE nel miglior interesse degli investitori

60. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 17, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il quantitativo di contante da considerare bloccato nella SSPE dovrebbe essere concordato dal fiduciario o da un altro rappresentante degli investitori che sia legalmente tenuto ad agire nel migliore interesse degli investitori, ovvero dagli investitori stessi conformemente alle disposizioni di voto previste dalla documentazione riguardante l'operazione ABCP.
61. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 17, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere consentito bloccare contante nella SSPE sotto forma di un fondo di riserva per uso futuro, purché l'utilizzo di tale fondo sia limitato esclusivamente alle finalità indicate nell'articolo 24, paragrafo 17, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 o al regolare rimborso agli investitori.

Rimborso

62. I requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 17, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere considerati applicabili al solo rimborso del capitale, con esclusione del rimborso degli interessi.
63. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 17, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero essere vietati i pagamenti non sequenziali del capitale in caso di notifica di un'azione esecutiva o di messa in mora. In assenza di un'azione esecutiva o di un evento di messa in mora, potrebbero essere autorizzati introiti in capitale a fini di ricostituzione a norma dell'articolo 24, paragrafo 10, di detto regolamento.

Liquidazione delle esposizioni sottostanti al valore di mercato

64. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 17, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, la decisione degli investitori a livello di operazione ABCP o a livello di programma ABCP di liquidare le esposizioni sottostanti al valore di mercato non dovrebbe essere considerata una liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

Parametri di sottoscrizione, esperienza del venditore (articolo 24, paragrafo 18)

Esposizioni analoghe

65. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 18, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni dovrebbero essere considerate di natura analoga quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- (a) le esposizioni fanno parte di una delle seguenti categorie di attività indicate nel regolamento delegato che specifica ulteriormente quali esposizioni sottostanti sono ritenute omogenee ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402:
 - (i) prestiti su immobili residenziali garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali, ovvero prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile compreso tra quelli di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 con classe di merito di credito 2 o superiore, come indicato nella parte 3, titolo II, capo 2, di tale regolamento;
 - (ii) prestiti commerciali garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali o su altri locali commerciali;
 - (iii) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico;
 - (iv) prestiti per veicoli e leasing auto;
 - (v) crediti da carte di credito;
 - (vi) crediti commerciali;
 - (b) le esposizioni rientrano nella categoria di attività delle linee di credito erogate alle microimprese e alle piccole e medie imprese, nonché ad altri tipi di imprese e società, compresi i prestiti e i leasing, quali indicati nell'articolo 2, lettera d), del regolamento delegato che specifica ulteriormente quali esposizioni sottostanti sono ritenute omogenee a norma dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, in quanto esposizioni sottostanti di un determinato tipo di debitore;
 - (c) se non appartengono a nessuna delle categorie di attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e come indicato nel regolamento delegato che specifica ulteriormente quali esposizioni sottostanti sono ritenute omogenee a norma

dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti hanno in comune caratteristiche analoghe per quanto riguarda il tipo di debitore, il rango dei diritti di garanzia, il tipo di bene immobile e/o la giurisdizione.

Parametri di sottoscrizione non meno rigorosi

66. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 18, del regolamento (UE) 2017/2402, i parametri di sottoscrizione applicati alle esposizioni cartolarizzate dovrebbero essere confrontati con i parametri di sottoscrizione applicati a esposizioni analoghe al momento della creazione delle esposizioni cartolarizzate.
67. La conformità con questo requisito non dovrebbe comportare la necessità che il cedente o il prestatore originario detenga esposizioni di natura analoga o di altro tipo nel proprio bilancio al momento della selezione delle esposizioni cartolarizzate o nel momento esatto della loro cartolarizzazione, né che esposizioni di natura analoga o di altro tipo siano state effettivamente create al momento della creazione delle esposizioni cartolarizzate.

Divulgazione di modifiche sostanziali di parametri di sottoscrizione precedenti

68. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 18, del regolamento (UE) 2017/2402, le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione da divulgare integralmente dovrebbero essere intese come le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione che sono applicate alle esposizioni trasferite alla SSPE, o da essa cedute, dopo la conclusione dell'operazione nel contesto della gestione del portafoglio come indicato nei paragrafi 19 e 20.
69. Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali quando sono riferite a una delle seguenti tipologie di modifiche dei parametri di sottoscrizione:
 - (a) le modifiche che incidono sul requisito dell'analogia dei parametri di sottoscrizione ulteriormente indicato nel regolamento delegato che specifica ulteriormente quali esposizioni sottostanti sono ritenute omogenee a norma dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402;
 - (b) le modifiche che incidono sostanzialmente sul rischio di credito complessivo o sulla performance media attesa del portafoglio di esposizioni sottostanti senza comportare approcci sostanzialmente diversi alla valutazione del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti.
70. La divulgazione di tutte le modifiche dei parametri di sottoscrizione dovrebbe comprendere una spiegazione delle finalità delle modifiche stesse.
71. Per quanto riguarda i crediti commerciali che non sono creati sotto forma di prestito, il riferimento ai parametri di sottoscrizione di cui all'articolo 24, paragrafo 18, dovrebbe essere inteso come riferito ai parametri di credito applicati dal venditore al credito a breve termine

generalmente del tipo che dà origine alle esposizioni cartolarizzate e proposto ai suoi clienti in relazione alle vendite dei suoi prodotti e servizi.

Criteria per determinare l'esperienza del venditore

72. Al fine di determinare se il venditore abbia esperienza in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate a norma dell'articolo 24, paragrafo 18, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- (a) i membri dell'organo di amministrazione del venditore e gli alti dirigenti diversi dai membri dell'organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire la creazione di esposizioni di natura analoga, dovrebbero avere adeguate conoscenze e abilità in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
- (b) si dovrebbe prendere in considerazione uno dei seguenti principi relativi alla qualità dell'esperienza:
 - (i) il ruolo e i compiti dei membri dell'organo di amministrazione e degli alti dirigenti nonché le capacità richieste dovrebbero essere adeguati;
 - (ii) l'esperienza acquisita dai membri dell'organo di amministrazione e dagli alti dirigenti in posizioni e in percorsi d'istruzione e formazione precedenti dovrebbe essere sufficiente;
 - (iii) l'intervento dei membri dell'organo di amministrazione e degli alti dirigenti nella struttura di governance della funzione di creazione delle esposizioni dovrebbe essere appropriato;
 - (iv) in caso di un soggetto regolamentato in termini prudenziali, le autorizzazioni o i permessi regolamentari detenuti dal soggetto stesso dovrebbero essere considerati pertinenti per la creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

73. Un venditore dovrebbe essere considerato in possesso dell'esperienza richiesta quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) l'attività del soggetto o del gruppo consolidato cui il soggetto appartiene a fini contabili o prudenziali ha riguardato anche la creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate per almeno cinque anni;
- (b) qualora non sia soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), il venditore dovrebbe essere considerato in possesso dell'esperienza richiesta se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
 - (i) almeno due dei membri dell'organo di amministrazione hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;

- (ii) gli alti dirigenti diversi dai membri dell'organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire la creazione da parte del soggetto di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

74. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, l'esperienza pertinente dovrebbe essere comunicata in modo sufficientemente dettagliato e conformemente agli obblighi di riservatezza applicabili per consentire agli investitori di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Eventi attivatori della conclusione del periodo rotativo nel caso di un'operazione ABCP di tipo rotativo (articolo 24, paragrafo 19)

Evento di insolvenza riguardante il gestore

75. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 19, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, un evento di insolvenza riguardante il gestore dovrebbe avere entrambe le seguenti conseguenze:
- (a) consentire la sostituzione del gestore, per garantire la prosecuzione del servizio;
 - (b) attivare la conclusione del periodo rotativo.

Documentazione riguardante l'operazione (articolo 24, paragrafo 20)

Comunicazione del modo in cui il promotore soddisfa i requisiti dell'articolo 25, paragrafo 3

76. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 20, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, il chiarimento che il promotore ha soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e che l'autorità competente non ha sollevato obiezioni a che l'ente creditizio agisca in qualità di promotore di un programma ABCP dovrebbe essere sufficiente a ritenere che tale obbligo di comunicazione sia rispettato.

6. Criteri a livello di programma

Non conformità temporanea limitata ad alcuni criteri STS a livello di operazione (articolo 26, paragrafo 1)

Metodo di calcolo della percentuale dell'importo aggregato delle esposizioni non conformi

77. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la percentuale dell'importo aggregato delle esposizioni non conformi dovrebbe essere determinata come il rapporto tra a e b, dove:
- *a* = importo aggregato delle esposizioni sottostanti le operazioni ABCP, al netto di eventuali sconti sul prezzo di acquisto, che sono finanziate tramite commercial paper, linee di liquidità o altri mezzi e che violano l'articolo 24, paragrafo 9, 10 o 11, del regolamento (UE) 2017/2402;
 - *b* = *importo aggregato delle esposizioni sottostanti le operazioni ABCP, al netto di eventuali sconti sul prezzo di acquisto, che sono finanziate tramite commercial paper, linee di liquidità o altri mezzi.*

Non conformità temporanea

78. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, per «temporaneamente» è da intendersi un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui il promotore è venuto a conoscenza della non conformità.

Quando almeno un'esposizione sottostante viola l'articolo 24, paragrafo 9, 10 o 11, del regolamento (UE) 2017/2402 per più di sei mesi, o quando la percentuale dell'importo aggregato delle esposizioni non conformi calcolata conformemente al paragrafo 77 supera in qualsiasi momento il 5 %, il requisito di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe considerarsi non soddisfatto.

Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifica esterna

79. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, il campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifica esterna dovrebbe essere rappresentativo del portafoglio delle esposizioni appartenenti a tutte le operazioni finanziate dal programma ABCP.

Ambito e regolarità della verifica esterna

80. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la verifica esterna dovrebbe riguardare solo gli obblighi a livello di operazione di cui all'articolo 24, paragrafi 9, 10 e 11, di detto regolamento.

81. La verifica esterna dovrebbe essere effettuata almeno una volta all'anno.

Soggetti qualificati per l'esecuzione della verifica esterna

82. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere considerato adeguato e indipendente un soggetto che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

- (a) il soggetto possiede l'esperienza e la capacità necessarie per effettuare la verifica;
- (b) il soggetto non è nessuno dei seguenti:
 - (i) un'agenzia di rating del credito;
 - (ii) un soggetto terzo che verifica la conformità STS conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402;
 - (iii) un'entità affiliata al promotore.

Metodo per incrementare l'accuratezza della verifica

83. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, il promotore dovrebbe:

- (a) adottare misure adeguate per assicurare che la percentuale dell'importo aggregato delle esposizioni non conformi determinata ai sensi del paragrafo 77 non superi il 5 %, anche sostituendo le esposizioni sottostanti non conformi;
- (b) qualora la verifica di cui al paragrafo 81 dia come primo risultato che la quota di esposizioni non conformi nel campione iniziale è superiore al 5 %, incaricare il soggetto che esegue la verifica esterna conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, di detto regolamento di applicare una delle seguenti disposizioni:
 - (i) incrementare la dimensione del campione al fine di migliorare in misura sostanziale il livello di confidenza e quindi ripetere la verifica;
 - (ii) effettuare una verifica su tutte le esposizioni nell'ambito del programma ABCP, al netto di eventuali sconti sul prezzo di acquisto, che sono finanziate tramite commercial paper, linee di liquidità o altri mezzi.

84. Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) non siano soddisfatte, il promotore dovrebbe notificare immediatamente all'ESMA e informare la propria autorità competente conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 che i requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, di detto regolamento non sono più soddisfatti e che il programma ABCP non dovrebbe più essere considerato STS.

Durata residua media ponderata (articolo 26, paragrafo 2)

85. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la durata media ponderata delle esposizioni sottostanti di un programma ABCP dovrebbe essere calcolata come media ponderata in base alle esposizioni delle durate medie ponderate del portafoglio di esposizioni sottostanti a livello di operazione ABCP, conformemente ai paragrafi 53 e 54. Le date di calcolo delle durate medie ponderate del portafoglio di esposizioni sottostanti a livello di operazione ABCP possono differire, purché la differenza tra di esse sia inferiore a un mese.

Divieto di ricartolarizzazione (articolo 26, paragrafo 4)

Secondo strato di segmentazione determinato dal supporto di credito

86. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, non si dovrebbe ritenere che un supporto di credito determini un secondo strato di segmentazione se i flussi di cassa verso e dal programma ABCP possono essere replicati in tutte le circostanze e condizioni da un'esposizione verso una cartolarizzazione di un portafoglio di esposizioni che non contiene posizioni verso la cartolarizzazione.

Adeguate attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio a livello di programma ABCP (articolo 26, paragrafo 6)

87. Il requisito dovrebbe essere soddisfatto secondo le modalità specificate nei paragrafi da 42 a 47, adattate in modo da fare riferimento ai rischi di tasso di interesse e di cambio a livello di programma ABCP.

Documentazione del programma ABCP (articolo 26, paragrafo 7)

Esperienza del promotore nella sottoscrizione di crediti

88. Al fine di determinare se un promotore abbia esperienza nella sottoscrizione di crediti conformemente all'articolo 26, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- (a) i membri dell'organo di amministrazione del promotore e gli alti dirigenti diversi dai membri dell'organo di amministrazione che hanno la responsabilità di gestire la sottoscrizione di crediti dovrebbero avere conoscenze e competenze adeguate nella sottoscrizione di crediti;
 - (b) si dovrebbe prendere in considerazione uno dei seguenti principi relativi alla qualità dell'esperienza:
 - (i) il ruolo e i compiti dei membri dell'organo di amministrazione e degli alti dirigenti nonché le capacità richieste dovrebbero essere adeguati;
 - (ii) l'esperienza acquisita dai membri dell'organo di amministrazione e dagli alti dirigenti in posizioni e in percorsi d'istruzione e formazione precedenti dovrebbe essere sufficiente;

- (iii) il coinvolgimento dei membri dell'organo di amministrazione e degli alti dirigenti nella struttura di governance della funzione di sottoscrizione di crediti dovrebbe essere appropriato;
 - (iv) in caso di un soggetto regolamentato in termini prudenziali, le autorizzazioni o i permessi regolamentari detenuti dal soggetto stesso dovrebbero essere considerati pertinenti per la sottoscrizione di crediti.
89. Un promotore dovrebbe essere considerato in possesso dell'esperienza richiesta quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- (a) l'attività del soggetto o del gruppo consolidato cui il soggetto appartiene a fini contabili o prudenziali ha riguardato anche, da almeno cinque anni, la sottoscrizione di crediti;
 - (b) qualora non sia soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), lo sponsor dovrebbe essere considerato in possesso dell'esperienza richiesta se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
 - (i) almeno due dei membri dell'organo di amministrazione hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di sottoscrizione di crediti;
 - (ii) gli alti dirigenti diversi dai membri dell'organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire la sottoscrizione di crediti del soggetto hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di sottoscrizione di crediti.
90. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza dovrebbe essere divulgata in maniera sufficientemente dettagliata e in conformità dei requisiti applicabili in materia di riservatezza, per consentire agli investitori di adempiere i propri obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Linea di liquidità

91. Il requisito di cui all'articolo 26, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402, secondo cui la documentazione del programma ABCP deve indicare con precisione il fatto che la linea di liquidità è utilizzata e i titoli in scadenza sono rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l'impegno per l'apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza, dovrebbe essere considerato soddisfatto solo nei casi in cui il promotore di un programma ABCP supporti tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di programma ABCP con un'unica linea di liquidità. Qualora, invece, tale supporto sia fornito mediante linee di liquidità distinte per ogni operazione ABCP e il mancato rinnovo dell'apertura di credito si riferisca ad una sola linea di liquidità specifica per una particolare operazione ABCP prima della sua scadenza, non dovrebbe sussistere l'obbligo che la documentazione indichi con

precisione l'utilizzo delle altre linee di liquidità previste per le altre operazioni ABCP nell'ambito del programma ABCP.

Esperienza del gestore (articolo 26, paragrafo 8)

92. Al fine di determinare se un gestore abbia esperienza in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate a norma dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) i membri dell'organo di amministrazione del gestore e gli alti dirigenti diversi dai membri dell'organo di amministrazione responsabili dell'amministrazione del programma ABCP dovrebbero avere conoscenze e competenze adeguate nell'amministrazione di programmi ABCP che finanziano esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, tra cui conoscenze e competenze nella revisione della qualità della sottoscrizione, della creazione e della gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;

(b) nella determinazione dell'esperienza si dovrebbe prendere in considerazione uno dei seguenti principi relativi alla qualità dell'esperienza:

(i) il ruolo e i compiti dei membri dell'organo di amministrazione e degli alti dirigenti nonché le capacità richieste dovrebbero essere adeguati;

(ii) l'esperienza acquisita dai membri dell'organo di amministrazione e dagli alti dirigenti in posizioni e in percorsi d'istruzione e formazione precedenti dovrebbe essere sufficiente;

(iii) l'intervento dei membri dell'organo di amministrazione e degli alti dirigenti nella struttura di governance della funzione di amministrazione di programmi ABCP che finanziano esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate dovrebbe essere appropriato;

(iv) in caso di un soggetto regolamentato in termini prudenziali, le autorizzazioni o i permessi regolamentari detenuti dal soggetto stesso dovrebbero essere considerati pertinenti per l'amministrazione di programmi ABCP che finanziano esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

93. Un gestore dovrebbe essere considerato in possesso dell'esperienza richiesta quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) l'attività del soggetto o del gruppo consolidato cui il soggetto appartiene a fini contabili o prudenziali ha riguardato l'amministrazione di programmi ABCP che finanziano esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate per almeno cinque anni;

(b) qualora non sia soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), il gestore dovrebbe essere considerato in possesso dell'esperienza richiesta se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

(i) almeno due dei membri del suo organo di amministrazione hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di amministrazione di programmi ABCP che finanziano esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;

(ii) gli alti dirigenti diversi dai membri dell'organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di amministrare la gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di amministrazione di programmi ABCP che finanziano esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

94. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza dovrebbe essere divulgata in maniera sufficientemente dettagliata e in conformità dei requisiti applicabili in materia di riservatezza, per consentire agli investitori di adempiere i propri obblighi a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati

95. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, il gestore dovrebbe essere considerato in possesso di politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) il gestore è un soggetto sottoposto a regolamentazione e a vigilanza prudenziale e patrimoniale nell'Unione e le autorizzazioni o i permessi da questo detenuti sono considerati pertinenti per l'amministrazione di programmi ABCP che finanziano esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, tra cui conoscenze e competenze nella revisione della qualità della sottoscrizione, della creazione e della gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;

(b) il gestore è un soggetto non sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale e patrimoniale nell'Unione, ed è fornita una prova dell'esistenza di politiche e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati che comprende anche una prova della conformità con le buone pratiche di mercato e di capacità di segnalazione. Tale prova dovrebbe essere corroborata da un riesame da parte di terzi, ad esempio un'agenzia di rating del credito o un revisore esterno.